

Codice XST009

D.D. 27 settembre 2018, n. 590

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - CIG 0386453F16): autorizzazione all'estensione del subappalto ex art. 118 del D.Lgs 163/2006 in capo all'A.T.I. GIULIANI Soc. Coop. - S.B.M. S.r.l. per i lavori di completamento involucri esterni di facciata - categorie OS18B e OS6.

Premesso che:

con riguardo alle vicende relative alla progettazione, la gara e i contratti per la realizzazione dell'opera del nuovo Palazzo uffici regionale mediante locazione finanziaria di opera pubblica:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale approvava il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e delle opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1163 del 23.10. approvava il progetto esecutivo dell'opera, procedendo contestualmente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed all'approvazione dei relativi atti di gara;

- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale confermava la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a., IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202.312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;

- in data 30 maggio 2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria (Appaltatore) veniva firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale provvedeva altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto "*Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO*", a far tempo dal 31 agosto 2011, veniva individuato nel dirigente regionale arch. Luigi Robino il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all'art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la Stazione Appaltante riscontrava l'avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite "Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata" (C.F. 02489830352) in sigla "Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.", Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 1-6481 dell'8.10.2013 la Giunta Regionale stabiliva che le funzioni relative alle materie attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione" siano attribuite alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013;

- con D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 la Giunta Regionale deliberava "*di rinnovare all'Arch. Luigi Robino l'incarico di responsabile della Struttura STS102 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione", responsabile del procedimento, con effetto dal 31.8.2014;*

- con D.G.R. n. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad affidare all'Arch. Luigi Robino l'incarico di direttore della direzione regionale A18000 "Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica", con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che "*conseguentemente e contestualmente vengono meno assegnazione ed incarichi conferiti all'Arch. Robino per effetto della DGR n. 28-218 del 4.8.14 ed ogni altro da questa discendente*" e pertanto l'incarico di Responsabile della Struttura STS102 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione" e di Responsabile del Procedimento dell'Appalto in oggetto;

- con D.G.R. n. 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad attribuire con effetto dal 09 dicembre 2014 "*all'arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di responsabile della struttura temporanea XTS102 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione" – responsabile del procedimento*";

- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19.02.2015 veniva individuato, in sostituzione dell'Ing Carlo Savasta dimessosi dall'incarico, quale nuovo Direttore dei Lavori l'Ing. Giuseppe Borgogno, funzionario tecnico della "Struttura temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della

Regione Piemonte Fase di realizzazione” della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;

- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.07.2015, ad oggetto: “Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell’incarico di responsabile del settore SC A1405A "Logistica, edilizia e sistemi informativi", articolazione della direzione A14000 "Sanità”, alla dirigente regionale arch. Maria Luisa TABASSO”, veniva individuato a far data dal 3 agosto 2015, nel dirigente regionale Arch. Maria Luisa TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato;

- con D.G.R. n. 44-1923 del 27.7.2015 veniva conferito all’Arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico di “responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”, con decorrenza 3 agosto 2015;

- con D.G.R. n. 29-3690 del 25.7.2016 veniva disposto di riattribuire all’Arch. Maria Luisa TABASSO” anche la responsabilità *ad interim* della Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione - Responsabile del Procedimento;

- con D.G.R. n. 1-3915 del 13.9.2016 veniva, tra le diverse cose, stabilito che la Struttura Temporanea “Palazzo Uffici della Regione Piemonte – Fase di realizzazione” fosse incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Torino – Piazza Castello, 165.

Dato atto che in merito alle varianti in corso di esecuzione dell’appalto approvate anteriormente alla liquidazione coatta amministrativa della Società mandataria dell’A.T.I. Coopsette società Cooperativa (intervenuta in data 30.10.2015) venivano autorizzate lavorazioni in variante al progetto originario riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che hanno conseguentemente comportato la rideterminazione del corrispettivo contrattuale, nonché la modifica delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di incidenza, contestualmente alla ridefinizione delle tempistiche contrattuali, in particolare:

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, veniva approvata la **perizia suppletiva e di variante n. 1**, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d’asta (20,97%), pari netti euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d’asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all’Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la *perizia di Variante Migliorativa proposta dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell’Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d’asta (o.f.e.);*

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la **Perizia Suppletiva e di Variante n. 2**, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro

447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.=al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le **Revisioni nn. 11 e 12** effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e., con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.=o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la **perizia suppletiva e di variante n. 3**, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la **perizia suppletiva e di variante n. 4** afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4" ;

- gli accadimenti più nel dettaglio di seguito esposti in merito all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Coopsette in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante

l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'ideale A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017.

Atteso che, in ordine alle vicende soggettive degli aggiudicatari del leasing in costruendo in oggetto:

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33.

Atteso che, in ordine alle vicende soggettive degli aggiudicatari dell'appalto di cui trattasi:

- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 141 del 10.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d'atto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell'A.T.I. Finanziatrice;

- con Determinazione Dirigenziale n. 152/XST002 del 19.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d'atto del recesso, a seguito della sottoposizione della società DE-GA S.p.A. (mandante) a procedura di concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F., dal Raggruppamento dell'ATI aggiudicataria, a fronte di atto a rogito Notaio Caranci, in data 16 giugno 2015, rep. 45526/14784, con scioglimento del mandato tra DE.GA, Coopsette e le altre mandanti, dando conseguentemente atto che la nuova composizione dell'A.T.I. mista aggiudicataria dell'appalto in argomento, risultava così composta:

COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnuovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore);

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a. – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c. – mandante (Soggetto finanziatore);

- stante il disposto dell'art. 78 del R.D. n. 267/1942 s.m.i., la procedura concorsuale di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa decretata dal Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 541 del 30.10.2015, nei confronti dell'Impresa Coopsette soc. coop. Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi, con contestuale nomina del Dott. Giorgio PELLACINI quale Commissario Liquidatore dell'Impresa medesima determinava, nel caso di specie, lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo

tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell’A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica in esame;

- con nota prot. n. 163/15 del 30.11.2015 l’impresa C.M.B. inoltra l’Atto 30.11.2015 – rep. n. 13608 – n. 6752 raccolta - Notaio Patrizia Leccardi del Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano 1 il 30.11.2015 al n. 32784 serie 1T per il conferimento di mandato con rappresentanza esclusiva a CMB da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Capogruppo Mandataria) - UNIECO Soc. Coop – IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. e KOPA ENGINEERING s.p.a., *“per il completamento dell’Opera” ... omissis.... “nonché di altre prestazioni e attività che fossero ad esse affidate dal Committente, purchè strumentali, accessorie, connesse e/o complementari ai Lavori, ed ogni altro diritto ed azione derivante dalla realizzazione della parte di Opera da completare”*;

- in data 9.5.2016 la mandante KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 c.c. (Rogito Notaio Anna Colombo di Torino del 10.2.2016), presentava ricorso ex art. 161, comma sesto, LF (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13 settembre 2016, presentava domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 LF e ss. con vendita di tutta l’azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 19 ottobre 2016;

- in data 19.3.2017 la Società C.M.B. ha trasmesso copia dell’atto n. 277511/44826 del 24.01.2017 Notaio Paolo Vincenzi di Carpi - acclarato al prot. n. 8735/XST009 del 20.3.2017, di scioglimento unilaterale del mandato conferito in data 30.11.2015 a C.M.B. da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Patrizia Leccardi di Milano ai nn. 13608/6752 di racc.;

- a seguito Decreto del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.3.2017 di improcedibilità del ricorso promosso il 10.01.2017 dalla Società UNIECO COOP. per concordato preventivo ex art. 161 L.F., il Ministero per lo Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 161 del 7.4.2017 ha disposto la Liquidazione Coatta Amministrativa della Società UNIECO COOP., con conseguente perdita dei requisiti necessari per l’esecuzione di lavori pubblici;

- la Società C.M.B. soc. coop. ha trasmesso in data 10.4.2017 Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, con il quale è stato conferito mandato speciale, gratuito ed irrevocabile alla Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) da parte della Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), quale mandataria per costituire una A.T.I. di tipo misto.

Dato atto che:

- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 è stato disposto, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte e richiamate *per relationem* in tali provvedimenti, tra le diverse cose, di prendere atto dei contenuti del suddetto Atto Costitutivo 10.04.2017 che dà evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle singole imprese del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con le eccezioni evidenziate nel provvedimento medesimo, e contestualmente di approvare lo schema di addendum contrattuale per il subentro del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 37, comma 18 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel contratto d’appalto di cui trattasi per il completamento dei lavori;

- con Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33, con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

- in esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.5.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 veniva stipulato dalla Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio l'Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, con l'A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria Capogruppo), e Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) al Contratto d'appalto 30.5.2011 Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l'A.T.I. Aggiudicataria d'appalto.

Atteso che con riguardo alle vicende d'appalto intervenute successivamente alla stipulazione dell'Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, con l'A.T.I. di Imprese esecutrici neo ricostituita:

- in data 19.06.2017 con nota prot. n. 19211/XST009 la Stazione Appaltante ha riscontrato l'avvenuta notifica, di cui a nota prot. n. 79/17/CE del 12.06.2017 (acclarata in pari data al prot. n. 18389 XST009), da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite Rep. n. 278062 – raccolta n. 45169 del 10.04.2017 Notaio Paolo Vincenzi iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena con residenza in Carpi, registrato a Carpi il 27.04.2017 al n. 2723 Serie 1T, della Società "TORINO Società Consortile a Responsabilità Limitata" – part. IVA 09900100968 – con sede in Via Antonio Cechov n. 50 a Milano;

- in data 22.6.2017 veniva redatto il verbale di ripresa delle attività;

- in data 17.06.2017 l'Ing. Giuseppe BORGOGNO ha confermato la volontà di rassegnare le dimissioni dall'incarico di Direttore Lavori dell'Appalto di che trattasi;

- con D.G.R. n. 2-5298 del 6.07.2017 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la definizione di una Convenzione da stipularsi con S.C.R. Piemonte S.P.A. per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'Ente Regione Piemonte;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017 in esecuzione della predetta D.G.R. è stato disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione ha preso atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha

individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con D.G.R. n. 38-5422 del 24.07.2017 è stato riattribuito con decorrenza 3 agosto 2017 all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di "responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione".

- con D.G.R. n. 27-7353 del 03.08.2018, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08 e dei relativi criteri applicativi di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.09.08 e s.m.i., la dirigente regionale Maria Luisa TABASSO è stata assegnata alla Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione".

- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, è stato disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la redigenda Perizia suppletiva e di variante n. 5 produrrà sul contratto d'appalto.

Dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto in oggetto era, tra l'altro, costituita da:

- D.P.R. 34/2000 (abrogato dal D.P.R. n. 207/2010 dall'8 giugno 2011) che prevedeva, per la categoria "*OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO - Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale*";
- D.P.R. 554/1999 e s.m.i. (abrogato dal D.P.R. n. 207/2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi) che all'art. 73 prevede:
"2. *Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili*";

Preso atto che l'art. 357 comma 6 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. stabilisce che: "*Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la*

qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34”.

Considerati gli importi previsti nel bando di gara, pubblicato in vigore dei D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. e D.P.R. n. 34/2000, relativamente alla categoria prevalente OG1 classifica VIII ed alla categoria scorporabile e/o subappaltabile OS18 classifica VIII.

Dato atto che l'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. definisce le nuove declaratorie delle categorie modificate *“OS18-A: riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio”* e *“OS18-B: riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale”*.

Visti i contenuti del citato atto aggiuntivo - di subentro nel contratto d'appalto - Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T stipulato dalla Regione con l'A.T.I. CMB Soc. Coop – IDROTERMICA COOP Soc. Coop. per la parte che attiene alla subappaltabilità della Categoria di lavorazioni OS18 con le precisazioni di cui alla D.G.R. n. 34-4998 dell'8.5.2017 in merito alla subappaltabilità di tale Categoria iperspecialistica e pertanto entro il limite del 30% dell'importo di tale categoria, ex artt. 37, comma 11, 118, comma 2 D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e 74 D.P.R. n. 554/1999 s.m.i..

Atteso che la suddetta A.T.I. Appaltatrice ha dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni prevalente: *“cat.OG1”* e la categoria OS18.

Considerato che la quota parte degli interventi oggetto del subappalto di cui trattasi ascrivibili alla categoria OS6 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000, non prevista nel bando di gara pubblicato in vigore del medesimo D.P.R. n. 34/2000, in quanto di importo non superiore al 10% dell'importo dei lavori d'appalto ex art. 73 D.P.R. n. 554/1999 ed individuata nel medesimo allegato A del D.P.R. n. 34/2000 tra le categorie a qualificazione non obbligatoria, risulta nei documenti progettuali assorbito nella categoria prevalente OG1.

Richiamata la nota prot. n. 39128/XST009 del 6.11.2017 con la quale la Stazione Appaltante, con riferimento ad istanze di subappalto pervenute per lavorazioni ascrivibili alla categoria specialistica OS6, nel porre all'attenzione dell'A.T.I. Appaltatrice e della Direzione Lavori che, in considerazione della normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto (D.Lgs. 163/2006 – D.P.R. 34/2000 – D.P.R. 554/1999), la categoria di lavorazioni OS6 non era stata dal Progettista evidenziata nella documentazione progettuale posta a base della procedura di gara ad evidenza pubblica, e che la stessa è stata successivamente introdotta tra le lavorazioni d'appalto, e conseguentemente inserita in contratto, in forza della Perizia suppletiva e di Variante n. 4 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017, ha tra le altre cose comunicato che *“le richieste di subappalto sinora pervenute in Categoria OS6 ed allo stato non ancora autorizzate, pur acquisito per ciascun procedimento il parere del Direttore dei Lavori circa l'ascrivibilità delle specifiche lavorazioni alla categoria OS6 evidenziata da codesto Appaltatore ... omissis..., in quanto afferenti ad opere non coincidenti con le specifiche lavorazioni della Categoria OS6 introdotte con la perizia n. 4 ... omissis ..., potranno essere accolte, come già avvenuto in casi analoghi nel corso dell'appalto di cui trattasi, qualora la Direzione Lavori ritenga tali lavorazioni comunque ricomprese nelle declaratorie di cui alla categoria prevalente con ciò incidendo sulla quota del 30% dell'importo della medesima categoria prevalente subappaltabile”*;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 521 del 17.10.2017 con la quale è stato autorizzato il subappalto in capo all'ATI: GIULIANI Soc. Coop. (Mandataria) (Partita IVA 00142570407) con sede in Via Dei Senoni, 8 - in Forlì e S.B.M. s.r.l. (Mandante) (Partita IVA 02122300136) con sede a Calco (LC) Località Scagnello, 38 per i lavori di “*completamento involucri esterni di facciata*” per un importo presunto di € 5.813.126,85 compresi € 174.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA con ripartizione delle lavorazioni, sulla base di quanto definito nell’Atto Costitutivo del Raggruppamento e mandato collettivo speciale di rappresentanza in capo a GIULIANI Soc. Coop. di cui a scrittura privata autenticata Notaio Gualfreduccio degli Oddi iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini – rep. n. 134946 del 3 agosto 2017- registrata a Forlì il 04.08.2017 al n. 5876 serie 1T - così come di seguito riportato:

- Impresa Giuliani Coop: € 5.098.112,25 (87,70%) – Cat. OS18 B;
- Impresa S.B.M. S.r.l.: € 715.014,60 (12,30%) - Cat OS6;

Viste le comunicazioni pervenute dall’Appaltatore prot. n. 209/18AR e n. 210/18AR del 23.04.2018 e documentazione ad esse allegata, acclarate rispettivamente ai prott. nn. 22533/XST009 e 22540/XST009 del 24.04.2018 con la quali l’A.T.I. CMB Soc. Coop – IDROTERMICA COOP Soc. Coop. comunica una diversa suddivisione dell'importo sopra autorizzato e richiede l'autorizzazione ad una integrazione contrattuale rispettivamente come di seguito riportato:

1) una prima ridefinizione del sopra richiamato subappalto per un importo totale pari ad euro 5.800.000,00 oltre IVA, di cui euro 174.000,00 quali oneri della sicurezza ripartito come di seguito specificato:

- Impresa Giuliani Coop: € 5.086.600,00 (87,70%) – Cat. OS18B Classifica VIII ;
- Impresa S.B.M. S.r.l.: € 713.400,00 (12,30%) - Cat. OS6 Classifica IV bis;

2) una seconda ridefinizione del sopra richiamato subappalto per un importo totale pari ad euro 6.052.312,00 oltre IVA, di cui euro 181.569,36 quali oneri della sicurezza ripartito come di seguito specificato:

- Impresa Giuliani Coop: € 5.307.877,62 (87,70%) –Cat. OS18B Classifica VIII ;
- Impresa S.B.M. S.r.l.: € 744.434,37 (12,30%) - Cat. OS6 Classifica IV bis.

Vista la nota prot. n. 24424/XST009 del 08.05.2018 con la quale sono stati chiesti chiarimenti circa le comunicazioni sopra pervenute al Direttore dei Lavori, Ing. Mauro Bartolomeo Fegatelli, in particolare:

- in ordine alla comunicazione prot. n. 209/18AR del 23.04.2018_e relativa integrazione contrattuale G201702334-1 del 12.02.2018 ...omissis... “*e visti in particolare gli artt. 2.1 – 3.1 – 3.5 con le quali le parti convengono la sostituzione degli artt. 4.7 e 4.8 del contratto G201702334 del 22.08.2017 – 5.2 lett.f), nonché i sottoriportati allegati alla medesima integrazione del sub contratto G201702334-1 del 12.02.2018:*

- *l’elenco documentazione da produrre per verifiche preventive e accettazione formale dei materiali da parte della Direzione Lavori e Stazione Appaltante - Allegato A-;*
- *Nuovo programma Lavori – Allegato B-;*
- *Nuovo Elenco Prezzi – Allegato C-;*”

- in ordine alla comunicazione prot. n. 210/18AR del 23.04.2018 e relativa integrazione contrattuale G201800891 del 23.03.2018 ... omissis... “*si rileva che, in forza dell’art. 1 (OGGETTO) dell’atto di integrazione G201800891 del 23.03.2018 che recita “Prelievo elementi di facciata per verifiche cause della delaminazione da parte del CNR- PERIZIA 6”, le prestazioni*

oggetto del predetto atto aggiuntivo e le pertinenti categorie parrebbero non completamente allineate con le categorie previste dagli elaborati della perizia suppletiva e di variante n. 6, approvati con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.03.2018, inerenti l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni”.

Vista altresì la nota prot. SCR n. 4658 del 21.05.2018, acclarata al prot. n. 29415/XST009 del 21.05.2018, con la quale il Direttore dei Lavori, riscontrando la nota di cui sopra, chiede l'A.T.I. CMB Soc. Coop – IDROTERMICA COOP Soc. Coop. chiarimenti circa le sopraccitate integrazioni 1 e 2 ; in particolare:

“ In merito alla prima integrazione al contratto di subappalto ATI Giuliani – S.B.M. n. G201702334, nota prot. n. 209/18AR, che ridefinisce l'importo dei lavori per un totale di € 5.800.000,00 oltre IVA, di cui € 174.000,00 quali oneri di sicurezza, rispetto a quello di € 5.813.126,85 di cui € 174.000,00 per oneri di sicurezza, già autorizzato dalla Regione con D.D. n. 521 del 17/10/2017, si richiede all'ATI di dare giustificazione motivata delle difformità tra gli importi tra l'Allegato C al 1° Atto Aggiuntivo al Contratto di Subappalto G201702334-1 e l'Offerta di Giuliani del 17/11/2016 allegata al Contratto di Subappalto principale in riferimento all'art. 2 del 1° Atto Aggiuntivo che integra la descrizione delle lavorazioni in subappalto con “realizzazione delle vetrate V1 e V2 mediante tecnologia a sacco e di posa degli antini vetrati esterni mancanti mediante l'utilizzo di uomini in corda”; per quanto riguarda le attività nel programma dei lavori e il relativo Allegato B presentato nella documentazione integrativa del subappalto, risultano compatibili con il cronoprogramma di appalto tenuto conto del nuovo termine approvato con la perizia di Variante n. 6;

- In merito alla seconda integrazione al contratto di subappalto ATI Giuliani – S.B.M. n. 201702334 n.210/18AR del 23/04/2018, al fine dei provvedimenti di competenza della Stazione Appaltante, si richiede all'ATI di integrare/modificare la domanda di subappalto tenuto conto che l'oggetto indicato nel Secondo Atto di Integrazione al contratto di subappalto G201800891 fa esclusivo riferimento a lavorazioni di “prelievo di elementi di facciata per verifiche cause della delaminazione da parte del CNR – Perizia 6” di cui alla categoria di lavori OS6 individuata nei documenti di perizia di variante n. 6 approvata con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 125 del 15/03/2018 (la perizia di variante non prevede lavorazioni in categoria OS 18B come invece

indicato nella nota di richiesta dell'ATI); inoltre dovrà essere riemessa la ripartizione degli importi rientranti nelle categorie di lavorazioni tra le componenti dell'ATI subappaltatrice. Anche in questo caso per quanto riguarda la verifica delle tempistiche delle lavorazioni, come indicato all'art. 3 del

Atto Aggiuntivo al contratto di subappalto, i termini per il completamento delle lavorazioni risultano risultano compatibili con il cronoprogramma di appalto tenuto conto del nuovo termine approvato con la perizia di Variante n. 6”.

Vista la nota prot. n. 378/18 AR del 20.07.2018, acclarata al prot. n. 50378/XST009 del 23.07.2018, con la quale l'A.T.I. Appaltatrice, a riscontro dei rilievi espressi nella succitata nota della Direzione Lavori del 21.5.2018, ha, tra le diverse cose, annullato la precedente propria comunicazione prot. n. 210/18AR del 23.04.2018 relativa all'integrazione n 2 al contratto di subappalto G201800891 del 23.03.2018 di cui sopra con contestuale istanza alla Stazione Appaltante di autorizzazione al subappalto in capo all'impresa GIULIANI Soc. Coop. (Partita IVA 00142570407) con sede in Via Dei Senoni n. 8 in Forlì dei “lavori di prelievo degli elementi di facciata per verifiche cause di delaminazione da parte del CNR – perizia 6, attinenti la categoria OS6 per un importo presunto di € 252.312,00 oltre IVA di cui € 7.569,36 per gli oneri di sicurezza”.

Visto l'ulteriore riscontro pervenuto dall'Appaltatore prot. 381/18 AR del 20.7.2018, acclarato al prot. n. 50383/XST009 del 23.07.2018, in ordine a quanto domandato dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei lavori relativamente alle suddette istanze di integrazioni al subappalto di cui trattasi, nel quale viene chiarito che:

- *in riferimento alla nostra nota 210/18AR del 23.04.2018 vogliate considerarla argomentata nella nostra nota 378/18AR trasmessa in data 20.07.2018;*
- *in riferimento alla nostra nota 209/18AR del 23.04.2018 si specifica che l'allegato C del 1 atto aggiuntivo sostituisce ed integra l'elenco prezzi del contratto principale ... omissis*

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 569 del 13.09.2018 è stato autorizzato in capo all'impresa GIULIANI Soc. Coop. (Partita IVA 00142570407) con sede in Via Dei Senoni, 8 in Forlì, il subappalto per l'esecuzione dei lavori di prelievo degli elementi di facciata per verifiche cause di delaminazione da parte del CNR – perizia suppletiva e di variante n. 6, attinenti la categoria OS6 per un importo presunto di € 252.31200 oltre IVA di cui € 7.569,36 per gli oneri di sicurezza.

Visto il parere espresso dal Direttore dei Lavori Mauro Bartolomeo Fegatelli con nota prot. SCR n. 7147 del 30.7.2018 acclarata in pari data al prot. n. 52547/XST009 nella quale viene attestato che: *“A seguito del riscontro dall'ATI (nota prot. 381/18 AR del 20.7.2018) si precisa che l'integrazione al contratto G201702334-1 di subappalto A.T.I. Società GIULIANI Soc. Coop. per lavori di completamento involucri esterni di facciata, ridefinisce un nuovo presunto importo lavori di € 5.800.000,00 oltre IVA di cui € 174.000,00 per oneri della sicurezza rispetto a quello di € 5.813.126,85 di cui € 174.400,00 per oneri di sicurezza, già autorizzato dalla Regione con D.D. n. 521 del 17.10.2017. La motivazione va ricercata nella realizzazione delle vetrate V1 e V2 mediante tecnologia a sacco e di posa degli antini vetrati esterni mancanti mediante l'utilizzo di uomini in corda, così come riportato nella nota CMB prot. n. 381/18 AR del 20.7.2018 “allegato C del 1 atto aggiuntivo sostituisce ed integra l'elenco prezzi del contratto principale (G2014702334) senza comportare variazioni sostanziali del corrispettivo presunto; tale differenza risulta essere di - €13.126,85”. La ripartizione delle lavorazioni tra le imprese dell'A.T.I. risulta essere come nel seguito:*

- *Impresa GIULIANI Soc. Coop. con sede in Forlì (FC): € 5.086.600,00 oltre IVA di cui € 152.598,00 quali oneri di sicurezza, in qualità di mandataria dell'A.T.I. rientranti nella categoria OS18-B, classifica VIII pari all'87;70% delle prestazioni contrattuali;*

- *Impresa S.B.M. s.r.l. con sede in Calco (LC): € 713.400,00 oltre IVA di cui € 21.402,00 quali oneri di sicurezza, in qualità di mandante dell'A.T.I. rientranti nella categoria OS6, classifica IV-Bis pari al 12,30% delle prestazioni contrattuali.*

Entrambe le classi delle categorie indicate nel contratto hanno un importo nettamente superiore all'importo del subappalto.

Per quanto riguarda la verifica delle tempistiche delle lavorazioni, il programma lavori contenuto nell'Allegato B del contratto del subappalto risulta compatibile con il cronoprogramma di appalto, tenuto conto del nuovo termine approvato con la perizia di Variante n. 6.

Per quanto di competenza nulla osta al subappalto all'A.T.I. Società GIULIANI Soc. Coop. e S.B.M. s.r.l.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i..”

Visto il 1°atto aggiuntivo al contratto di subappalto n. G201702334-1 stipulato in data 12.02.2018 tra la Torino scarl ed l'A.T.I. subappaltatrice, trasmesso dall'A.T.I. Appaltatrice in allegato alla nota prot. 209/18AR del 23.04.2018.

Vista la nota prot. 426/18AR del 10.08.2018, acclarata in pari data al prot. 55683/XST009, con cui l'Appaltatore trasmette la seconda integrazione al suddetto contratto di subappalto n. G201702344 nella quale *“le parti convengono che, a partire dal sal n. 9 del 30.06.2018 e così per tutti i SAL successivi, tutto il materiale fornito a piè d'opera dal subappaltatore, sia registrato, contabilizzato e riconosciuto in sede di SAL dal Committente che ne acquista la proprietà con il relativo pagamento.*

Il corrispettivo contrattuale come modificato dall'art. 5 del 1° Atto aggiuntivo, resta invariato, fatte salve le risultanze della contabilità finale.”.

Vista l'iscrizione della Giuliani Soc. Coop. alla *“white list”* della Prefettura di Forlì – Cesena in corso di validità.

Considerato che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata dalla Stazione Appaltante sulla BDNA in capo all'impresa S.B.M. S.r.l., di cui a protocollo PR-LCVTG_Ingresso_0014905_20170830, è risultato riscontro liberatorio a riguardo rilasciato in data 16.11.2017 dal Ministero dell'interno – Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Rilevata l'iscrizione delle imprese rispettivamente alle C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena e Rimini e di Lecco.

Vista l'attestazione n. 21001/35/00 rilasciata in data 06.07.2017 all'impresa Giuliani Soc. Coop dalla BENTLEY SOA per le categorie OS6 class. VIII e OS18B class. VIII - in corso di validità.

Vista l'attestazione n. 11514/5/00 rilasciata in data 25.05.2017 all'impresa S.B.M. S.r.l. dalla SOA RINA, per la categoria OS6 IV bis - in corso di validità.

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa Giuliani Soc. coop e dell'Impresa S.B.M. S.r.l. di cui ai DURC on line protocollo Inps 11294418 e Inps 11274211, emessi ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità rispettivamente in data 01.11.2018 e 31.10.2018.

Dato atto che le presenti integrazioni al subappalto sono autorizzate a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;;
visto l'art. 118 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.;

determina

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto 30.05.2011 stipulato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l'A.T.I. Aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16, alle sottoelencate integrazioni al subappalto, autorizzato con determinazione dirigenziale n. 521 del 17.10.2017, in capo all'ATI: **GIULIANI Soc. Coop.** (Mandatara) (Partita IVA 00142570407) con sede in Via Dei Senoni, 8 - in Forlì e **S.B.M. s.r.l.** (Mandante) (Partita IVA 02122300136) con sede a Calco (LC) Località Scagnello, 38 per i lavori di “*completamento involucri esterni di facciata*” per un importo presunto complessivo di € 5.813.126,85, compresi € 174.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA:

- integrazione n. 1, trasmessa con nota prot. _209/18AR del 23.04.2018 acclarata al prot. n. 22533/XST009 del 24.4.2018, afferente ad una diminuzione contrattuale di €. 13.126,85, a fronte della quale l'importo del contratto di subappalto risulta rideterminato in complessivi € 5.800.000,00 compresi € 174.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA, con ripartizione delle lavorazioni sulla base di quanto definito nell'Atto Costitutivo del Raggruppamento e mandato collettivo speciale di rappresentanza in capo a GIULIANI Soc. Coop. di cui a scrittura privata autenticata Notaio Gualfreduccio degli Oddi iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini – rep. n. 134946 del 3 agosto 2017- registrata a Forlì il 04.08.2017 al n. 5876 serie 1T -, così come di seguito riportato:

. Impresa Giuliani Soc. Coop: € 5.086.600,00 (87,70%) – Cat. OS18B;
. Impresa S.B.M. S.r.l.: € 713.400,00 (12,30%) - Cat. OS6 rientrante nella categoria prevalente OG1;

- integrazione n. 2, trasmessa con nota prot. 426/18AR del 10.08.2018 acclarata in pari data al prot. 55683/XST009, con cui : “*le parti convengono che, a partire dal sal n. 9 del 30.06.2018 e così per tutti i SAL successivi, tutto il materiale fornito a piè d'opera dal subappaltatore, sia registrato, contabilizzato e riconosciuto in sede di SAL dal Committente che ne acquista la proprietà con il relativo pagamento.*

Il corrispettivo contrattuale come modificato dall'art. 5 del 1° Atto aggiuntivo, resta invariato, fatte salve le risultanze della contabilità finale”;

- di dare atto che le presenti integrazioni al subappalto sono autorizzate a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il

C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Maria Luisa TABASSO.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
della STRUTTURA
Arch. Maria Luisa TABASSO

VISTO:

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI

XST009/RC/AM